

### Sommario

	Investimenti locali	1
	Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale	1
	Art. Y. Anticipo dell'erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali	3
2.	Entrate comunali e norme finanziarie	4
	Sospensione adempimenti contabili, finanziari, certificativi e fiscali per i Comu più coinvolti dall'emergenza COVID - 19	
	Tavolo di confronto entrate proprie/Fondo di sostegno/Termini prorogabili per	
	Invio scaglionato avvisi di pagamento	6
	Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19.	7
	Gradualità di attuazione dei primi atti di regolazione del servizio rifiuti	8
	Personale	9
	Limiti al trattamento accessorio del personale comunale impegnato nella gestione dell'emergenza	9
	Personale servizi educativi	10
	Norma su assunzioni a tempo determinato in deroga al c.d. decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali	10
4.	Status amministratori locali	.11
	Permessi amministratori locali	11

### Norme per dl emergenza COVID-19

### 1. Investimenti locali

### Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla



realizzazione delle opere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

- 2. Per le finalita' di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.
- 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
- 5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, le eventuali attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture



dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di societa' controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.

## Art. Y. Anticipo dell'erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali

- 1.Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma del comma 29, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui al comma 30 del medesimo articolo, previa richiesta da presentare da parte di ciascun comune al ministero dell'Interno entro il 31 marzo 2020, sulla base di modalità telematiche da comunicarsi a cura del ministero stesso entro il 15 marzo 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al predetto comma 29 e il comune beneficiario è tenuto ad attestare l'inizio dell'esecuzione dei nuovi lavori entro il 15 novembre 2020.
- 2. Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma dei commi 853 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400 milioni di euro mediante scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, già formata per l'anno 2020 a cura del ministero dell'Interno e nel rispetto dei criteri di cui al comma 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con priorità di assegnazione ai progetti di valore previsto non superiore a 750mila euro. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 15 aprile 2020. I comuni beneficiari possono recedere dal diritto al contributo con comunicazione da inviare entro 5 giorni dal decreto di cui al periodo precedente. Gli enti beneficiari sono tenuti agli obblighi di cui al comma 143 della citata legge n. 145 del 2018 con decorrenza dal decreto di assegnazione di cui al presente comma. Si applicano i commi da 144 a 147 della citata legge n. 145 del 2018.
- 3. Per l'anno 2020 le risorse assegnate alle province e alle città metropolitane a norma del comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 350 milioni di euro ed assegnate secondo gli stessi criteri di cui ai commi da 1076 a 1078 della citata legge n. 205 del 2017.



### 2. Entrate comunali e norme finanziarie

# Sospensione adempimenti contabili, finanziari, certificativi e fiscali per i Comuni più coinvolti dall'emergenza COVID - 19

- 1. Per i Comuni compresi nelle aree oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 sono sospesi per il periodo di sei mesi tutti i termini, anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui agli atti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) relativi al sevizio rifiuti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Nei territori dei Comuni di cui al comma 1, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020 gli invii delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e degli inviti al pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi e alle entrate patrimoniali delle pubbliche amministrazioni. Fino al 31 agosto 2020 sono altresì sospesi i termini per la notifica degli atti di cui al precedente periodo, per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per i termini per l'effettuazione delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e di prescrizione e decadenza delle attività di pertinenza degli enti creditori, ivi compresi gli enti locali.

### **Motivazione**

L'eccezionale verificarsi dell'emergenza connessa al Covid-19 e le misure di restrizione imposte anche all'attività amministrativa dei Comuni colpiti, pone la necessità di prevedere la sospensione dei termini connessi agli adempimenti contabili, finanziari e certificativi derivanti dal TUEL e da altre disposizioni specifiche, in ragione dell'impossibilità di adempiere nei tempi attualmente previsti da parte delle amministrazioni comunali (comma 1 della norma proposta).

Il **comma 2** provvede alla sospensione della decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento emesse dalle Pubblica amministrazioni e per la riscossione delle somme che risultano dagli atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia dell'entrate e di recupero della «microevasione» fiscale e previdenziale (artt.29 e 30, dl n. 78/2010), nonché dei termini di prescrizione e decadenza inerenti all'attività degli uffici finanziari inclusi quelli degli enti locali.



# Tavolo di confronto entrate proprie/Fondo di sostegno/Termini prorogabili per dm

- 1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di sostegno, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del ministero dell'Interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina entro il mese di aprile le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle perdite di gettito relative all'imposta e al contributo di soggiorno, nonché alle esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza in relazione ai prelievi relativi all'occupazione di suolo pubblico, proponendo le relative misure di ristoro. Al fine di assicurare i primi interventi, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Copnferenza Statocittà e autonomie locali.
- 2. Il Ministro dell'Interno è autorizzato con proprio decreto a disporre proroghe di termini amministrativi e contabili, stabiliti per via legislativa o regolamentare, anche scaduti, con riferimento alle esigenze di ordinata gestione delle amministrazioni locali in relazione agli effetti dell'emergenza COVID-19.

#### **Motivazione**

Le norme proposte permettono (comma 1) di tenere sotto controllo in modo condiviso le criticità dovute all'emergenza COVID-19 in termini di contrazione delle entrate proprie degli enti locali e in particolare del gettito dell'imposta di soggiorno, nonché le esigenze di sgravio del prelievo sull'occupazione di suolo pubblico nei territori più esposti, direttamente o indirettamente al calo del volume d'affari legato alla riduzione delle attività economiche e del turismo interno e internazionale, così da elaborare misure di sostegno ai bilanci comunali e alle catgorie economiche coinvolte. L'attività di monitoraggio è sostenuta dalla costituzione di un fondo dotato di 500 milioni di euro con il quale è possibile far fronte alle prime esigenze che emergeranno dal monitoraggio.

Con il **comma 2** viene attribuito al Ministro dell'interno il potere di proroga di termini per adempimenti finanziari, amministrativi e contabili degli enti locali, in relazione all'andamento dell'emergenza COVID-19



### Invio scaglionato avvisi di pagamento

- 1. Al fine di evitare necessità di ricorso massiccio all'assistenza a sportello degli uffici finanziari anche locali, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie fiscali, sono tenute a scaglionare l'invio di avvisi, anche bonari, di pagamento nell'arco del 2020. Gli enti locali possono altresì posporre, con deliberazione della giunta, le scadenze di pagamento delle entrate di propria competenza, fermo restando il termine massimo del 31 dicembre 2020. Ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, le amministrazioni locali possono utilizzare, anche per l'accantonamento da prevedere sul bilancio di previsione 2021, i dati di riscossione relativi al 2019 con riferimento alle entrate coinvolte dallo scaglionamento o dalla posposizione dei termini di pagamento di cui al presente comma.
- 2. I termini di scadenza degli avvisi di accertamento, degli inviti al pagamento e delle cartelle di pagamento, comunque denominati, notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i termini per la presentazione di ricorsi ed opposizioni relativi ad atti tributari e a sanzioni amministrative e per il riscontro da parte degli enti impositori alle istanze dei cittadini sui medesimi atti, sono prorogati di sessanta giorni rispetto al termine previsto dalle norme in base alle quali sono emanati gli atti in questione.

#### **Motivazione**

La disposizione riguarda (**comma 1**) lo scaglionamento obbligatorio degli atti di richiesta di pagamento delle amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale, a fini di contenimento delle esigenze di assistenza presso gli uffici delle entrate nazionali e locali. Di conseguenza (**comma 2**) vengono prorogati di 60 giorni i termini di scadenza degli atti (per ricorrere, per richiedere rateizzazioni, ecc.). Viene inoltre consentito (**comma 1, ultimo periodo**) l'utilizzo dei dati relativi al 2019 ai fini del calcolo dell'accantonamento al FCDE 2021, così da sterilizzare gli effettii dei possibili ritardi di pagamento registrati nel corso del corrente anno.



## Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del proprio territorio di competenza. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

### **Motivazione**

La norma concede la facoltà un più ampio utilizzo di avanzi liberi degli enti locali e dei proventi da concessioni edilizie, al fine di finanziare spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, limitatamente all'esercizio finanziario 2020.



### Gradualità di attuazione dei primi atti di regolazione del servizio rifiuti

### Inserire il seguente comma:

**X.** Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019.

### **Motivazione**

La proposta permette di assicurare un percorso di avvicinamento progressivo al nuovo sistema di regolazione dei rifiuti avviato con l'attribuzione all'ARERA dei relativi poteri (co. 527 della legge n. 205/2017) e con l'emanazione della prima deliberazione da parte della stessa ARERA concernente la determinazione dei costi efficienti massimi del servizio rifiuti (del. n. 443 del 31 ottobre 2019. Le nuove disposizioni si innestano nel contesto dell'emergenza derivante dal COVID-19, la cui diffusione determina, anche oltre gli ambiti territoriali più direttamente colpiti di cui al DPCM 8 marzo 2020, gravi disagi per l'ordinato svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili dei Comuni, nonché nel quadro di ampia diversificazione dei soggetti preposti alla gestione del servizio rifiuti e di difforme ruolo dei comuni nella gestione. Si intende così fronteggiare il rischio di costi di adeguamento non sostenibili per i comuni stessi nel breve tempo disponibile, a fronte del ravvicinato termine per la determinazione delle tariffe, fissato dalla legge al 30 aprile 2020.

Con **i primi due periodi** della norma proposta viene sospesa, per il solo 2020, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni richieste o di adesione ai limiti entro i quali devono essere determinate le tariffe del servizio da parte dei Comuni.

Con **il terzo periodo** viene esplicitata la facoltà degli enti territorialmente competenti (i comuni o le autorità di ambito se costituite ed operanti) di determinare il costo complessivo del servizio rifiuti per il solo 2020 in applicazione dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella delibera di approvazione.

**Il quarto periodo**, infine, chiarisce che la decorrenza dell'avvio della regolazione del servizio rifiuti ad opera di ARERA, ai soli fini delle specifiche eccezioni indicate nei periodi precedenti, si intende fissata al 2019.

La norma proposta promuove un più agevole percorso di avvicinamento, nel cui ambito potrà essere meglio valutato l'impatto delle nuove regole sulla dimensione dei costi del servizio. La sospensione delle sanzioni riguarda i soggetti pubblici coinvolti (Comuni e Enti di governo



d'ambito). Restano così in vigore gli obblighi di informazione e riclassificazione dei costi sostenuti dalle aziende di gestione del ciclo dei rifiuti o di suoi segmenti, che costituiscono l'elemento centrale per la determinazione dei nuovi scenari di quantificazione dei costi del servizio.

### 3. Personale

# Limiti al trattamento accessorio del personale comunale impegnato nella gestione dell'emergenza

Aggiungere il seguente articolo:

- "1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
- 2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

### **Motivazione**

La situazione emergenziale conseguente al fenomeno epidemico COVID-19 sta determinando una condizione di sovraccarico operativo in tutte le amministrazioni comunali e degli altri enti locali, peraltro obbligati a ricorrere nel modo più ampio possibile a forme di lavoro agile.

Le leve organizzative per la gestione dell'emergenza risultano di fatto pregiudicate dalla disciplina definita dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza nell'attuale condizione eccezionale di emergenza nazionale.



### Personale servizi educativi

Aggiungere il seguente articolo:

"y) Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni".

### **Motivazione**

La norma consente di impiegare il personale dipendente di società e imprese che operano in convenzione, concessione o appalto per i servizi educativi e scolastici, attualmente sospesi, anche per altre prestazioni della pubblica amministrazione secondo priorità individuate dall'amministrazione competente.

## Norma su assunzioni a tempo determinato in deroga al c.d. decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali

Inserire il seguente comma:

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1 bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico.

L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato Dpcm, incluse eventuali proroghe.



### **Motivazione**

La proposta emendativa si rende necessaria al fine di consentire ai gestori di servizi pubblici essenziali (trasporto, igiene urbana, assistenza socio-sanitaria, ecc.), in via straordinaria - in considerazione della fese emergenziale in essere - di assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico essenziale e locale. Ciò è indispensabile per garantire lo svolgimento di servizi costituzionalmente garantiti, dell'utenza, consentendo, in via straordinaria, di ricorrere a forme contrattuali flessibili, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come modificato dal decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87 che avevano limitato i contratti a tempo determinato a non oltre 24 mesi, in molti casi scaduti o in scadenza. La durata di tali contratti può coincidere con il periodo di indisponibilità dei dipendenti da sostituire ovvero con la durata della situazione emergenziale in essere ed eventuali relative proroghe.

### 4. Status amministratori locali

Aggiungere il seguente articolo:

### Permessi amministratori locali

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, su tutto il territorio nazionale e fino alla decretazione di fine emergenza, i permessi di cui all'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono elevati a 96 ore lavorative al mese per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali.

### **Motivazione**

La proposta emendativa ha la finalità di consentire agli amministratori locali di poter fruire di un maggior numero di ore di permessi e di licenze per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.